



COMUNE DI REVELLO

Provincia di Cuneo

Vista l'**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI** (art. 13 del Reg UE 2016/679), la quale recita che:

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di **REVELLO**;
- Il Comune di **REVELLO** si avvale di un DPO i cui dati di contatto sono disponibili in home page del sito web dell'ente;
- Le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico;
- la comunicazione dei dati è obbligatoria e costituisce presupposto necessario per la pubblicità;
- i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs 33/2013, sono pubblicati sul sito internet del Comune in formato di tipo aperto ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", e sono riutilizzabili ai sensi dei D.lgs. 36/2006, 82/2005 e REG UE 2016/679, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui **all'art. 14 e ss. del REG UE 2016/679**;

il/la sottoscritto/a DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui **all'art. 13 del REG UE 2016/679**, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Sul mio onore AFFERMO che l'antescritta dichiarazione corrisponde al vero e mi impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione alle dichiarazioni di cui sopra.

Revello lì 05-09-2024

IL DICHIARANTE
(f.to in originale)



COMUNE DI REVELLO

Provincia di Cuneo

A) art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

(comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

B) art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti)

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;*
- b) il curriculum;*
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;*
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;*
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*
- f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 (OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI SOPRA I 15000 ABITANTI)*

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. omissis

1-quater. omissis

1-quinq. omissis

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

(comma così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 97 del 2016)

C) Art.2 del Legge 441/1982: Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

(OBBLIGO NON PREVISTO PER I COMUNI SOPRA I 15000 ABITANTI)

D) **Art.14 c.1, l.d (vedi nota B)**

E) **Art.14 c.1, lettera e (vedi nota B)**